

# Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione/acquisto dei dispositivi di protezione.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato i provvedimenti che danno attuazione ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione/acquisto dei dispositivi di protezione (Dpi), previsti dal Decreto Rilancio.

Ricordiamo infatti che gli articoli 120 e 125 del decreto Rilancio, hanno introdotto rispettivamente i seguenti crediti d'imposta:

- per gli interventi e gli investimenti necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Questi crediti, peraltro, rientrano nel novero di quelli cedibili mediante il meccanismo stabilito dall'art. 122 del decreto Rilancio che consente, in alternativa all'utilizzo diretto, la cessione anche parziale ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari che si stanno attrezzando al riguardo.

- **Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di**

**lavoro** opera in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, ed i beneficiari sono stati individuati negli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Quanto agli interventi e agli investimenti agevolabili, sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2: es, gli interventi edilizi funzionali alla riapertura, l'acquisto di arredi di sicurezza e - in ordine agli investimenti agevolabili - quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti, ed i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*

L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro di spese, per un credito d'imposta massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui le spese agevolabili superino tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020. La comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio p.v. al 30 novembre 2021 secondo le modalità previste dal provvedimento allegato.

L'utilizzo deve avvenire esclusivamente in compensazione con il modello F24 di versamento o, in alternativa, può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

- **Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**, spetta nella misura del **60 per cento** delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Tra i soggetti beneficiari rientrano le imprese in generale (senza distinzione di Codice ATECO, a differenza dell'altra misura) e gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore.

Il credito spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l'attività. A questo proposito, le Entrate hanno chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Trattasi quindi:
  - di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  - prodotti detergenti e disinfettanti;
  - dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
  - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Come già scritto, l'importo del credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese

ammissibili (che sono quelle sostenute nell'anno solare 2020 - 1 gennaio/31 dicembre), con limite massimo di 60.000 euro per beneficiario (riferito anch'esso all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili). Per importi di spesa superiori a 100.000 euro, il beneficio ammonterà sempre al limite massimo di 60.000 euro.

Poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio. La comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio p.v. al 7 settembre p.v. secondo le modalità previste dal provvedimento allegato.

L'utilizzo del credito può avvenire:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24). A tale proposito, l'Agenzia ha preannunciato l'istituzione a breve di un codice tributo;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Infine, la circolare 20/E evidenzia che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di Dpi non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap; diversamente, ciò non accade per quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per cui nel silenzio della norma lo stesso deve ritenersi assoggettato ad entrambe le imposte.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 20-e

Provvedimento - pdf

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO